

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*» e s.m.i.;
- VISTA** la Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005;
- VISTO** lo Statuto vigente dell'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT)
- VISTO** il vigente Regolamento per i ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 1513 del 10 luglio 2020;
- RITENUTA** la necessità di aggiornare il vigente testo;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 16 marzo 2021;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2021

EMANA

Il seguente

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E LA CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO**Art. 1 – Finalità**

1. In conformità a quanto prescritto dall'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sue successive modificazioni, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, l'Ateneo può stipulare con soggetti anche di cittadinanza straniera, non dipendenti di università, contratti di diritto privato a tempo determinato, al fine dello svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2 – Procedura di reclutamento e selezione

1. Al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato si procede mediante selezione pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. La procedura selettiva è indetta dal Rettore su proposta del Senato Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione, con apposito bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito di ateneo e sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.
3. La selezione avviene per titoli e colloquio.

Art. 3 – Avvio della procedura

1. Le proposte al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2 devono indicare:
 - a) l'attività didattica e di ricerca richiesta, con l'indicazione dell'insegnamento e del/i relativo/i settore/i scientifico-disciplinare/i;
 - b) il programma di ricerca, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente e la sua durata. Quest'ultima non può essere superiore ai tre anni, rinnovabili per ulteriori due;



- c) il numero di ore annuali di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché il regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito;
 - d) la sede di svolgimento delle attività, nonché gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica.
2. Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto di ricercatore sia garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta del contratto dovrà essere concordata con tale ente ed essere accompagnata dalle necessarie garanzie di copertura finanziaria.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione alle selezioni

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca e del titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

Art. 5 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri designati dal Senato Accademico tra Professori universitari, almeno uno dei quali appartenente al settore scientifico disciplinare cui si riferisce il bando.
2. All'atto della designazione, il Senato Accademico indica il Presidente della Commissione che deve avere la qualifica di professore ordinario. La nomina della Commissione avviene con decreto del Rettore e viene resa pubblica per via telematica sul sito WEB dell'Ateneo. Qualora il Rettore sia membro della Commissione, la nomina della Commissione avviene con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Il decreto di nomina deve contenere l'indicazione del termine entro il quale dovrà essere conclusa la procedura, di norma entro 60 giorni. I membri della Commissione, con l'accettazione dell'incarico, si impegnano a rispettare i tempi previsti per la conclusione dei lavori.
4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.

Art. 6 – Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:
 - a) la tipologia del contratto;
 - b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
 - c) l'oggetto del contratto;
 - d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso, in ogni caso non superiore ai tre anni e rinnovabile per ulteriori due;
 - e) le ore di didattica frontale con le relative modalità di svolgimento;
 - f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo riferito ad uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - h) l'indicazione della lingua o delle lingue straniera/e oggetto della prova orale;
 - i) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
 - j) il trattamento economico e previdenziale;

- k) la facoltà o il centro di appartenenza;
- l) la sede prevalente di lavoro;
- m) la modalità di selezione;
- n) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
- o) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
- p) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (ad esempio pubblicazioni, convegni, brevetti ed altre tipologie di prodotti) nell'ambito dell'eventuale progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- q) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 7 – Procedura di valutazione

1. La procedura di valutazione si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel bando e si conforma comunque a quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lett. c della L. 240/2010. Il bando dovrà necessariamente indicare la lingua o le lingue che dovranno essere conosciute dal candidato e comprovate durante la discussione dei titoli.

Art. 8 – Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro il termine indicato dal Decreto di nomina, di norma entro sessanta giorni. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, ovvero nel caso in cui il Presidente della Commissione rappresenti un ragionevole dubbio in ordine alla possibilità di concludere i lavori nei termini previsti a causa del negligente comportamento di uno dei suoi membri o di altri impedimenti, il Senato accademico, ed in caso di urgenza il Rettore, o, qualora il Rettore sia membro della Commissione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, procede immediatamente alla sostituzione del/dei componente/i cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. Senza che ciò possa costituire alcun vincolo per l'Ateneo, al quale è comunque riservata la potestà di avviare nuove procedure di valutazione comparativa anche nel medesimo settore concorsuale e con la specifica del medesimo SSD, al termine del procedimento la Commissione redige una graduatoria degli idonei valida tre anni, alla quale si potrà attingere per la sola copertura del posto in oggetto in caso di rinuncia o rinuncia alla presa di servizio da parte del vincitore.
3. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono resi pubblici in via telematica ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Qualora il Rettore sia membro della Commissione, gli atti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di non approvazione, il Rettore, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rinvia gli atti alla Commissione per le necessarie correzioni ed integrazioni.

Art. 9 - Doveri didattici del ricercatore a tempo determinato

1. Il ricercatore a tempo determinato dovrà svolgere 1500 ore di attività su base annua comprensive di 350 ore di attività didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti da svolgersi per ciascun anno accademico di validità del contratto stesso.
2. I ricercatori a tempo determinato accedono ai fondi di ricerca e per le pubblicazioni e partecipano ai Consigli di Facoltà con diritto di voto.

3. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo instaurato, le disposizioni di cui agli artt. 32, commi 1, 2,3 e 5, 33 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382.

Art. 10 - Trattamento economico e chiamata

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione ed è corrispondente al trattamento previsto a norma di legge.
2. La proposta di chiamata è formulata all'esito della selezione da parte della facoltà interessata, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del Senato Accademico.
3. La chiamata viene disposta con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti in parola sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 8 co. 3;
 - b) la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - c) la titolarità di contratti di didattica presso altre strutture, ancorché disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
 - d) le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito di parere del Senato Accademico, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, previa comunicazione all'amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell'attività è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.
3. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
4. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12 - Proroga del rapporto

1. Ai fini della proroga del rapporto con il ricercatore, l'Ateneo si attiene a quanto previsto dal Decreto del MIUR del 24 maggio 2011, n. 242.
2. A tal fine si procede, con le procedure di cui all'art. 5, alla nomina di una Commissione di valutazione, la quale terrà in particolare conto l'assolvimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 1.

Roma, 23 marzo 2021



Prof. Francisco Matte Bon